

DISEGNO di LEGGE N. 924-bis

Art. 1. 1. Al decreto legislativo **13 aprile 2017, n. 62**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito con il seguente: « 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno **della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3.

Per le alunne e gli alunni della **scuola secondaria di primo grado**, la valutazione del comportamento è espressa **in decimi**, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 »;

- b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se la valutazione del comportamento è **inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe** successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

Come associazione genitori chiediamo di chiarire ogni volta quando il CONSIGLIO DI CLASSE è allargato ai rappresentanti dei genitori (art 5 comma 9,10,11 del Decreto Legislativo 297 - 1994 e quando è "con la sola presenza dei docenti (art. 145 del Decreto Legislativo 297 - 1994). Per la non ammissione si prevede già la sola presenza dei docenti (articolo 145 – Decreto Legislativo 297 – 1994)

- Però vista la legge n 92- 2029 art 7: Scuola e famiglia 1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Visto il D.P.R. 122 – 2009 art 7 **Valutazione del comportamento**

2. La valutazione del comportamento **con voto inferiore a sei decimi** in sede di scrutinio intermedio o finale **è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno** cui sia stata precedentemente **irrogata una sanzione disciplinare** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ...

In occasione dell'esame del disegno di legge n. 924 bis in Commissione del Senato le associazioni dei genitori propongono che sia specificato che sia il Consiglio di classe con la presenza dei genitori a valutare il comportamento con voto inferiore ai sei decimi, considerando la "non ammissione per cattivo comportamento", non è collegato ai voti nelle varie discipline e può configurarsi come provvedimento disciplinare.

Se il comportamento implica in casi gravi anche la responsabilità "in educando dei genitori" fino a dover pagarne i danni, è opportuno che nella valutazione del comportamento quando vi sono delle conseguenze di tipo disciplinare, nei consigli di classe siano presenti anche i rappresentanti dei genitori.

- c) all'articolo 13, comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « **Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo** »;

Le associazioni genitori possono chiedere che anche in questo caso vi sia un consiglio di classe allargato ai rappresentanti dei genitori in quanto si tratta di provvedimento collegato al comportamento dello studente e non all'apprendimento delle discipline.

Se il comportamento implica in casi gravi anche la responsabilità "in educando dei genitori" fino a dover pagarne i danni, è opportuno che nella valutazione del comportamento, quando vi sono delle conseguenze di tipo disciplinare, nei consigli di classe siano presenti anche i rappresentanti dei genitori.

« Nel caso di valutazione del comportamento **inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi** »;

CONSIGLIO di CLASSE allargato alla presenza dei rappresentanti di classe in quanto la valutazione è collegata al comportamento e non alle discipline scolastiche.

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del **credito scolastico** spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale **può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi** ».

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: « attiva » sono aggiunte le seguenti: « e solidale ».

3. Al fine di ripristinare **la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti** delle istituzioni scolastiche secondarie **di primo e secondo grado** del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità, e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, **con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.**

I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare **l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola** per un periodo **non superiore a quindici giorni**, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a **un massimo di due giorni**, comporti **il coinvolgimento dello studente in attività** di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di **durata superiore a due giorni** comporti **lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predi sposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.**

Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, **possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente**, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

Trattandosi di provvedimenti disciplinari si confermi che la competenza spetti il ruolo dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori (art 5 del Decreto Legislativo 297 – 1994.

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione** alla classe successiva e all'esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano **mancanze disciplinari gravi e reiterate**, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

Trattandosi di provvedimento disciplinare si confermi che la competenza spetti il ruolo dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori (art 5 del Decreto Legislativo 297 – 1994

2) conferire **maggiore peso al voto di comportamento** dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

3) prevedere che, per gli studenti delle **scuole secondarie di secondo grado** che abbiano riportato una valutazione **pari a sei decimi nel comportamento**, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, **di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale**, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, **non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.**

Trattandosi di provvedimento disciplinare si confermi che la competenza spetti il ruolo dei Consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori (art 5 del Decreto Legislativo 297 – 1994